

SUPPLENZE 2018/19: NOVITÀ, SANZIONI, DIPLOMATI MAGISTRALE, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO

Per l'anno scolastico 2018/2019 la normativa di riferimento è sempre rappresentata dal D.M. 131/07, dal D.M. 430/00 e dalla circolare annuale emanata dal Miur n. 37856 del 28 agosto 2018.

Nella circolare si richiamano, riguardo all'individuazione delle "scuole di riferimento", ossia le scuole in cui svolgere le convocazioni, le note degli anni precedenti e vengono fornite indicazioni relative a: istituto delle delega, nomine e sanzioni, accettazioni e rinunce durante le operazioni di nomina, attribuzione supplenze ad aspiranti inseriti con riserva, supplenze brevi, nomine su posti di sostegno, domande di messa a disposizione su sostegno, supplenze presso i licei musicali, attribuzione degli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore, supplenze alla scuola primaria, supplenze al personale ATA, disposizioni comuni a docenti e ATA, supplenze su posti part-time, priorità di scelta della sede scolastica e riserva di posti.

Con questo documento si vogliono evidenziare alcuni punti fondamentali dell'impianto normativo esistente e le innovazioni contenute nella predetta circolare ministeriale.

DELEGA

I docenti, che non potranno recarsi di persona alle convocazioni, potranno delegare una persona di fiducia o il dirigente responsabile delle operazioni di nomina (art. 3 comma 2 del D.M.131/2007). La delega è valida sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.

NOMINA E SANZIONI

Le nomine del personale docente avverranno in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento. Le sanzioni previste per il mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, relativamente ad incarichi dalle GaE (ex art.8 del D.M.131/2007) sono:

- la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
- la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, avvenuta anche tramite la presentazione della delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
- l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 3, comma 5 del Regolamento contenuto nel D.M. 131/2007, che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l'aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già

accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l'accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento. Analogamente, durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, è consentito rinunciare ad uno "spezzone" per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all'atto della convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario.

Gli effetti delle predette sanzioni valgono solo per l'anno scolastico in corso.

ABOLIZIONE DIVIETO SUPPLENZE A PERSONALE CON OLTRE 36 MESI DI SERVIZIO

Nella nota dello scorso anno scolastico, era riportato il divieto espresso dalla legge n. 107/2015 comma 131, sulla base del quale non era possibile assegnare supplenze su posti vacanti e disponibili a personale docente e ATA con più di 36 mesi di servizio su tali tipologie di posto.

Il calcolo dei 36 mesi partiva dal 1° settembre 2016, ragion per cui la circolare citava il divieto per ricordarlo anche agli stessi interessati, in modo che potessero scegliere anche in vista del cumulo dei predetti mesi (ad esempio: scelgo una supplenza al 30/06 perché nel 2016/17 ho già accettato una supplenza al 31/08, per cui evito di avere già 24 mesi su posto vacante e disponibile).

Il decreto dignità, convertito in legge n. 96/2018, ha abolito il suddetto comma 131 e il relativo divieto

Docenti e personale ATA, pertanto, potranno eventualmente scegliere posti vacanti e disponibili (al 31/08) o posti disponibili ma non vacanti (al 30/06) sino al termine delle attività didattiche, non in previsione del divieto (che se fosse rimasto, già dal 2019/20 avrebbe prodotto i suoi effetti) ma sulla base di motivazioni personali (distanza della sede dal luogo di residenza, aspetto economico...).

CONTRATTI SINO AD AVENTE TITOLO

La circolare riprende una delle novità introdotte dal CCNL 2016-18, riguardante i contratti a tempo determinato.

L'articolo 41, comma 1, del Contratto, richiamato dalla circolare, così dispone:

I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine...

I contratti a tempo determinato del personale della scuola, dunque, non possono più essere "sino ad avente titolo", ma **devono recare il termine**, ossia la fine della supplenza. Ciò anche quando si è in attesa della pubblicazione di nuove graduatorie.

Cause di risoluzione

Pur riportando la data di termine, il contratto può essere risolto, come detta sempre il succitato articolo 41, comma 1:

*[...] Tra le **cause di risoluzione** di tali contratti vi è anche **l'individuazione di un nuovo avente titolo** a seguito dell'intervenuta approvazione di **nuove graduatorie**.*

I contratti, in conclusione, **devono recare in ogni caso il termine della supplenza, tuttavia possono essere risolti** e la supplenza attribuita ad un nuovo docente avente titolo **in seguito alla pubblicazione di nuove graduatorie** (cosa che succede spesso con la pubblicazione delle graduatorie di istituto).

GRADUATORIE DI ASSUNZIONE E DIFFERENZA SUPPLENZA ANNUALE E SINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Gli uffici scolastici provinciali, una volta terminate le operazioni di immissioni in ruolo, assegnazione provvisoria e utilizzazione, procedono all'attribuzione delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche attingendo dalle graduatorie ad esaurimento.

Nel caso in cui le succitate graduatorie, per una determinata classe di concorso/posto, siano esaurite, la supplenza sarà assegnata dal dirigente scolastico dalle graduatorie di istituto.

Le supplenze annuali sono quelle su posto vacante (privo di titolare). Il termine di tali supplenze è il 31/08.

Le supplenze sino al termine delle attività didattiche, invece, sono quelle su posto disponibile (posto in organico di fatto o posto libero per l'intero anno scolastico perché il titolare è in aspettativa o congedo o perché incaricato DS ... Il termine di tali supplenze è il 30/06.

Rinuncia/assenza

Nel caso in cui l'aspirante non si presenti alla convocazione o rinunci alla proposta di assunzione, perde la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per lo stesso insegnamento.

La sanzione suddetta si applica soltanto per l'anno in corso.

L'aspirante, comunque, può essere convocato dalle GaE per altro posto o classe di concorso, per i quali risulta inserito in graduatoria, o per lo stesso insegnamento dalle graduatorie di istituto.

Mancata presa di servizio

Qualora l'aspirante accetti la proposta di assunzione ma poi non prenda servizio, non può più conseguire supplenze per lo stesso insegnamento, per l'anno scolastico in corso, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto.

L'aspirante, comunque, può essere convocato dalle GAE o dalle GI per diverso posto o classe di concorso.

La sanzione, che vale solo per l'anno in corso, non si applica se la mancata presa di servizio è dovuta a giustificati motivi supportati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

Abbandono servizio

Nel caso in cui l'aspirante abbandoni il servizio, quindi dopo l'accettazione della proposta e l'assunzione in servizio, perde la possibilità di conseguire supplenze sia dalle graduatorie ad esaurimento che da quelle di circolo e di istituto, per tutti gli insegnamenti/posti per i quali risulta inserito.

La sanzione, che vale solo per l'anno scolastico in corso, non si applica se l'abbandono del servizio è dovuto a giustificati motivi supportati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

Rinuncia di una supplenza al 30 giugno e accettazione di un'altra sino al 31 agosto

La rinuncia ad una supplenza al 30/06, già accettata, per un'altra al 31/08 è possibile a condizione che al momento della scelta del docente non c'erano disponibili posti al 31/08. L'accettazione della nuova proposta può riguardare il medesimo o altro insegnamento.

Da evidenziare che quanto detto sopra è possibile soltanto durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni e prima della presa di servizio.

Rinuncia spezzone orario per supplenze ad orario intero

E' possibile rinunciare ad una supplenza su spezzone orario per un'altra ad orario intero, sino al 30/06 o 31/08 per lo stesso o altro insegnamento, soltanto se al momento della scelta del docente non erano disponibili cattedre o posti interi.

Quanto detto è possibile soltanto durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni e prima della presa di servizio.

SUPPLENZE SOSTEGNO

Le supplenze su sostegno vengono attribuite nel seguente ordine:

1. docenti specializzati degli elenchi delle GaE;
2. docenti specializzati degli elenchi delle graduatorie di istituto della scuola in cui si verifica la disponibilità, anche mediante scorrimento delle graduatorie incrociate nella scuola secondaria;
3. docenti specializzati degli elenchi delle graduatorie di istituto di I ,II e III fascia delle scuole viciniori;
4. docenti specializzati da domanda di messa a disposizione;

Nel caso in cui si esauriscano gli elenchi degli specializzati, presenti sia nelle graduatorie ad esaurimento sia nelle graduatorie d'istituto, comprese quelle delle scuole viciniori, si fa ricorso alle domande di messa a disposizione di docenti specializzati.

Stando alla nota sulle supplenze dello scorso anno scolastico, la presentazione della domanda di messa a disposizione, da parte di docenti specializzati, poteva essere presentata per una sola provincia e soltanto dagli aspiranti non iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto. Vedremo se tale misura verrà confermata o meno.

5. docenti non specializzati delle graduatorie di istituto;

nel caso in cui non sia possibile attribuire la supplenza a docenti specializzati, si ricorre alle graduatorie di istituto, quindi a docenti non specializzati.

I dirigenti, in questo caso, individuano gli interessati:

- tramite lo scorrimento della graduatoria di riferimento in caso di scuola dell'infanzia e primaria;
- tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto, secondo l'ordine prioritario di fascia, in casi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno, senza la distinzione nelle 4 aree.

In caso di esaurimento degli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto di I, II e III fascia, si ricorre a quelli delle "scuole viciniori".

Priorità contratto su posto di sostegno

I docenti, che hanno conseguito la specializzazione ai sensi dell'art. 1, lettere a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21/2005 devono accettare prioritariamente supplenze su posto di sostegno:

"ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità su posti di sostegno".

Nel caso in cui i suddetti aspiranti rinuncino ad un'eventuale proposta di contratto su posto di sostegno possono accettare altre proposte soltanto per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ai sensi del suddetto D.M. n. 21/2005.

In caso di esaurimento degli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto di I, II e III fascia, si ricorre a quelli delle "scuole viciniori".

Personale educativo dei convitti

Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento del personale Educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.

SUPPLENZE INDICAZIONI RICORSI DIPLOMATI MAGISTRALE E ITP

Per i diplomati magistrali in GaE con riserva o già assunti in ruolo sono previste apposite disposizioni, volte a garantire la continuità didattica e derivanti dal decreto dignità.

Ricorsi diplomati magistrali

Per effetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1bis, della Legge 9 agosto 2018 n. 96, **al fine di salvaguardare la continuità didattica per l'a.s. 2018/19**, all'esecuzione delle Sentenze sfavorevoli, da effettuarsi entro 120 giorni, si provvede trasformando:

- a) Il contratto di lavoro a tempo indeterminato, in contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2019;
- b) Il contratto a tempo determinato di durata annuale, con contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019. Mentre **rimangono fino alla loro scadenza naturale i contratti conferiti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)**

Agli insegnanti in attesa di Sentenza definitiva ed ancora iscritti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, qualora in base allo scorrimento delle graduatorie risultino destinatari di un contratto di supplenza annuale verrà conferita la supplenza con apposizione di clausola risolutiva nel contratto. Anche per tali insegnanti, una volta pervenuta la Sentenza definitiva, si procede come al punto b dell'art. 4 comma 1 bis della legge 96/2018 sopra richiamata.

Ricorsi ITP per inserimento in II fascia istituto

Il Miur fa riferimento alle sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018, con le quali il Consiglio di Stato ha affermato che «**non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante**» e «**non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici [...] perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all'iscrizione nelle seconde fasce nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.**»

Chi deve essere escluso, chi può continuare a permanere in II fascia. D ovrà in primo luogo essere disposta l'esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d'istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti.

L'inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive.

Nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà ovviamente confermare l'inserimento in II fascia delle G.I. "pleno iure"

Nelle fattispecie ancora sub iudice, si richiede a codesti Uffici di resistere sempre in giudizio, sulla base dell'interpretazione che il Consiglio di Stato dà con le sentenze nn. 4503 e 4507 del 2018, della legislazione vigente in tema di abilitazione all'insegnamento, oggetto peraltro delle memorie difensive trasmesse a supporto di codesti UU.SS.RR. dall'Ufficio Contenzioso di questa Direzione.

Infine, si dovrà procedere all'inserimento nelle seconde fasce di insegnanti tecnico pratici, solo in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali. Potrà quindi accadere che le istituzioni scolastiche interessate debbano conferire incarichi a tempo determinato agli insegnanti tecnico pratici in questione. In tal caso, occorre che il relativo contratto di lavoro a tempo determinato sia corredato da **apposita clausola risolutiva espressa**, che lo condiziona alla definizione del giudizio.

Resta ferma, per tutti i restanti insegnanti tecnico pratici, l'iscrizione nelle terze fasce delle graduatorie di circolo e d'istituto in quanto le richiamate sentenze del Consiglio di Stato hanno confermato la piena legittimità della previsione di cui all'art. 2 del D.M. 374/2017, secondo cui l'inserimento in seconda fascia è riservato agli aspiranti in possesso di abilitazione all'insegnamento.

Sulla materia è da ricordare il recente decreto n.05751/2018 del Consiglio di Stato nel quale lo stesso si è espresso ammettendo con riserva gli ITS al concorso riservato degli abilitati della scuola secondaria di cui al D.Lgs. 59/2017 (detto personale non ha mai avuto possibilità di partecipare ad un concorso abilitante ordinario).

SPEZZONI ORARIO PARI O INFERIORI A 6 ORE

Spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore non concorrenti a costituire cattedra

Gli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore, che non concorrono a costituire cattedra, non rientrano tra le disponibilità provinciali (quindi non si assegnano tramite le graduatorie ad esaurimento) ma delle singole istituzioni scolastiche ove tali spezzoni sono disponibili.

Assegnazione da parte delle scuole degli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore

Le suddette disponibilità orarie, previo consenso degli interessati, devono essere attribuite al **personale in servizio nella scuola** in possesso di specifica abilitazione per l'insegnamento in questione (si attinge dalle graduatorie di istituto, ricorrendo quindi ad un supplente, solo se non è possibile attribuire le ore ai docenti interni).

L'ordine da seguire nell'attribuzione delle ore è il seguente:

- 1) personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
- 2) personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo.
- 3) personale supplente utilizzando le graduatorie di istituto.

Spezzoni orario in quanto tali

Nella circolare si evidenzia che quanto suddetto si riferisce agli spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero derivare dalla frantumazione di posti o cattedre, quale ad esempio uno spezzone derivante da un part-time o da spezzoni di scuole primarie.

SUPPLENZE BREVI

Supplenze primo giorno di assenza

La circolare richiama quanto previsto dalla **legge n. 190/2014**, che ha introdotto il **divieto di conferire supplenze brevi** al personale docente **per il primo giorno di assenza** del titolare, **“fatte salve la tutela e la garanzia dell’offerta formativa”**. Conseguentemente a quest’ultima affermazione, è possibile chiamare il supplente (dalle graduatorie di istituto), in quanto l’offerta formativa va garantita al di là di tutto.

Supplenze sino a 10 giorni

Le **assenze sino a 10** giorni possono essere gestite all’interno dell’istituzione scolastica stessa, nel senso che non si ricorre alle graduatorie di istituto.

Il **dirigente** scolastico, infatti, secondo quanto previsto dalla legge 107/2015, **può effettuare le sostituzioni con i docenti della scuola** stessa, sebbene rimangano prioritari gli obiettivi da conseguire per il potenziamento dell’offerta formativa (vedi art. 1 comma 7 della citata legge n. 107).

I **docenti** possono essere **impiegati anche in gradi di istruzione inferiore**, fermo restando il possesso del titolo di studio d’accesso. Il personale in questione mantiene lo **stipendio del grado di istruzione di appartenenza**.

Per le supplenze superiori a 10 giorni si chiama il supplente dalle graduatorie di istituto.

Supplenze su posti di potenziamento

Le **supplenze brevi** non possono essere **conferite** per i posti di potenziamento.

Nel caso di **posto o cattedra mista** – ore curricolari e ore di potenziamento – è possibile nominare il **supplente** soltanto **per le ore curricolari**, purché si tratti di supplenze superiori a 10 giorni. Esempio: un docente di scuola media svolge 9 ore di potenziamento e 9 ore curricolari; la supplenza sarà attribuita soltanto per le 9 ore curricolari.

Supplenze da MAD

Eventuali contratti stipulati a partire da domande di messa a disposizione sono soggetti agli stessi criteri e vincoli del regolamento delle supplenze.

Supplenze nei licei musicali e coreutici

- I docenti in servizio a tempo determinato con supplenza annuale o supplenza fino al termine delle attività didattiche, per le nuove classi di concorso istituite presso i licei musicali, possono presentare, entro il termine stabilito da ciascun Ufficio Scolastico Regionale, apposita istanza di accantonamento per conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nell’a.s. 2017/18. Il diritto alla conferma riguarda i soli docenti che abbiano presentato il modello B nel Liceo in cui hanno prestato servizio l’anno scolastico precedente. Nei licei coreutici non sono previsti accantonamenti di posti o quote orarie.
- Successivamente alla fase di accantonamento, dopo le ulteriori utilizzazioni dei docenti di ruolo, si procede all’attribuzione di supplenze mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto. In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto delle classi di concorso di indirizzo del Liceo musicale o del Liceo coreutico si utilizzano le graduatorie di istituto degli altri istituti presenti in provincia. In caso di ulteriore esaurimento si utilizzano le graduatorie dei licei musicali e/o coreutici delle province viciniori secondo la

tabella di prossimità tra province italiane. Quest'ultima procedura deve essere utilizzata anche nel caso in cui sia presente in provincia un solo Liceo musicale e/o coreutico.

PERSONALE ATA

Sostituzione DSGA

Quando il Posto è vacante e disponibile per mancanza di un titolare, in primis si deve ricorrere alle graduatorie provinciali permanenti (art. 56 c. 5 CCNL 29/11/2017) mai formate specificamente per i Direttori SGA, mentre in alcune province forse ancora esistono "residui" di graduatorie provinciali del precedente profilo professionale di Responsabile Amministrativo (ex art. 7 D.M. 146/2000). In questo caso si procede con contratto individuale a tempo determinato per l'intero anno scolastico (supplenza annuale sino 31 agosto), al cui pagamento provvederà il MEF con partita di spesa fissa.

Qualora risultasse impossibile conferire una supplenza annuale, per assenza o esaurimento delle graduatorie provinciali, la sostituzione tocca all'Assistente Amministrativo a tempo indeterminato interno alla scuola titolare della seconda posizione economica.

L'obbligo per gli Assistenti Amministrativi che hanno la seconda posizione economica è fissato dalla sequenza contrattuale del 25/7/2008 (art. 2 comma 7) e dall'annuale Contratto Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, per l'anno scolastico 2018/19 l'art. 14 dell'ipotesi di CCNI del 28 giugno 2018.

Nel caso vi siano più assistenti amministrativi beneficiari della II° posizione economica, tutti disponibili a sostituire il Direttore SGA, il Dirigente Scolastico deve emanare un bando interno di selezione per giungere all'individuazione dell'assistente amministrativo cui conferire l'incarico di sostituzione del direttore Sga.

Alla seconda posizione economica che sostituisce il Direttore SGA spetta l'indennità di funzioni superiori (dall'1/9/2012 la differenza tra lo stipendio in godimento dell'Assistente e lo stipendio tabellare iniziale del Direttore SGA, per effetto della legge di stabilità 2013 – Legge 212/2012, art. 1, commi 44 e 45) e l'indennità di direzione (quota base e quota variabile) detratto il compenso individuale accessorio (vedi combinato disposto degli artt. **56 e 88 CCNL 29/11/2007**). **L'indennità** di funzione superiore la paga il MEF mentre l'indennità di direzione (quota base e quota variabile) detratto il compenso individuale accessorio è a carico del fondo dell'istituzione scolastica (art. 88 CCNL 29/11/2007).

Se nell'istituzione Scolastica non vi sono Assistenti con seconda posizione economica, la sostituzione del Direttore può essere affidata all'Assistente Amministrativo titolare della prima posizione economica o di apposito incarico specifico (si vedano le norme contrattuali sopra richiamate). Per gli aspetti retributivi vale quanto detto per la seconda posizione economica su indennità di funzioni superiori e indennità di direzione.

Diversamente dalla seconda posizione economica, gli Assistenti Amministrativi che hanno la prima posizione o l'incarico specifico non sono obbligati alla sostituzione del Direttore SGA per l'intero anno scolastico nella scuola di servizio.

Quando non si riesce a sostituire il Direttore SGA per l'intero anno scolastico con gli Assistenti Amministrativi interni alla scuola occorre rivolgersi al competente Ufficio di Ambito Territoriale Provinciale (articolazione dell'USR), che deve individuare un Assistente Amministrativo di altra scuola inserito in apposito elenco provinciale. Sul piano retributivo l'Assistente Amministrativo utilizzato come Direttore SGA percepisce l'indennità di funzioni superiore e l'indennità di direzione come sopra già esposto.

Per le scuole sottodimensionate (quelle sotto i 600 alunni o fino a 400 in particolari situazioni) dove – a partire dal 1/9/2012 – può essere assegnato anche d'ufficio, con provvedimento del Direttore generale dell'USR interessato, il Direttore SGA di scuole normodimensionate (vedi apposita disposizione di legge richiamata nel CCNL 10/11/2014).

L'Assistente Amministrativo che svolge le funzioni di Direttore SGA nella propria scuola o in altra scuola, per l'intero anno scolastico, rende disponibile il suo posto per il quale si provvede alla sostituzione con un Assistente Amministrativo cui viene conferita una supplenza fino al termine delle attività didattiche (vedi apposito regolamento di cui al D.M. 430/2000).

Quando la sostituzione del Direttore SGA si configura come supplenza breve, si applica l'art. 56 comma 4 del CCNL 29/11/2007, integrato e modificato dalla sequenza contrattuale del 25/7/2008. Le norme citate prescrivono l'obbligo di sostituzione esclusivamente con Assistenti Amministrativi interni alla scuola ove necessita la sostituzione.

Contratti Personale ATA

Contratti con data certa:

Non sono più previsti i contratti con nomina fino avente titolo per cui i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine, fermo restando che costituisce causa di risoluzione del contratto l'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito della pubblicazione di nuove graduatorie. Tale novità è stata introdotta grazie alla sottoscrizione del nuovo CCNL 2016-18, art. 41 comma 1, in linea con il regime di privatizzazione per cui il contratto deve avere data certa (il meccanismo precedente attiene al diritto amministrativo e non a quello privato).

Vincolo dei 36 mesi:

Eliminato il divieto di attribuire supplenze su posti vacanti e disponibili (quelle al 31/08) al personale sia docente che ATA che avesse già svolto 36 mesi di servizio su tale tipologia di posto. La modifica è stata possibile grazie alla L. n. 96/2018, art. 4-bis (decreto dignità), che ha abolito il comma 131 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e il relativo divieto.

Delega

Il personale che non potrà recarsi di persona alle convocazioni può delegare una persona di fiducia o il dirigente responsabile delle operazioni di nomina. La delega ad accettare la nomina è valida sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali, sia nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.

Possibile differimento della presa di servizio al momento dell'accettazione di una supplenza

È possibile differire la presa di servizio, con i soli effetti giuridici al momento dell'accettazione della nomina ed economici dal giorno dell'effettiva assunzione in servizio, per i casi contemplati dalla normativa (es. malattia).

Proroga della supplenza al personale già in servizio se il titolare rinnova l'assenza senza soluzione di continuità

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Proroga della supplenza nei periodi di sospensione delle lezioni (assenza titolare 7 gg. prima e 7 gg. dopo)

Qualora il titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo.

Pagamento della domenica e degli altri giorni previsti (es. giorno libero) se ricadenti nel contratto o se si completa l'intero orario settimanale

Le domeniche, le festività infrasettimanali ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.

Nel caso di completamento di tutto l'orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del codice civile.

Il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto delle specifiche disposizioni normative.

Rinuncia, assenza, abbandono del servizio

L'art. 7 del "Regolamento supplenze" (D.M. n. 430 del 13 dicembre 2000) regola gli effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti - la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro, per l'anno scolastico successivo, se le cause dell'abbandono del servizio non sono opportunamente giustificate e motivate; - l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso, se le cause dell'abbandono del servizio non sono opportunamente giustificate e motivate; - Nei confronti del personale che sia già titolare di contratto a tempo indeterminato, per altra area o profilo professionale, la supplenza è conferita solo se ha dichiarato esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego. In questi casi la mancata accettazione, ripetuta in due anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza conferita sulla base delle graduatorie permanenti, comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di conseguire supplenze.

Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto (GI) - la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto; - l'abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie permanenti, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.

Ulteriori disposizioni

- Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche (30/6), ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.

Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti. - L'accettazione di una proposta di supplenza annuale (31/8) o fino al termine dell'attività didattica (30/6) non preclude all'aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche. - Per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento, che può operare solo tra posti dello stesso profilo. - È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. - I dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che i capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico, per:

appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
profilo di assistente tecnico;

primi sette giorni di assenza. Tale divieto è parzialmente derogato dall'art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza. - In ogni caso, qualora ricorrano ipotesi eccezionali che comprometterebbero il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, il dirigente scolastico può ricorrere alla nomina del supplente fin dal primo giorno di assenza del titolare affinché non sia irrimediabilmente compromesso il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, non essendo oggettivamente e altrimenti possibile garantire le condizioni minime indispensabili per l'erogazione del servizio col personale a disposizione (cfr nota MIUR 10073 del 14-04-2016).

persona

persona

persona